



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	PRESIDENTE
Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	CONSIGLIERE RELATORE
Dott. ^{ssa} Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	PRIMO REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 29 gennaio 2016;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Iglesias con nota del 19 agosto 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna n. 41 del 9 ottobre 2015;

Vista la nota in data 27 novembre 2015 con la quale il Presidente della

Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Valeria Mistretta;

Vista la nota prot. n. 53504288 del 25 gennaio 2016 con la quale il Magistrato istruttore, Consigliere Valeria Mistretta, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 4/2016 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Valeria Mistretta;

P R E M E S S O

Con nota del 19 ottobre 2015 il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione n. 41 del 9 ottobre 2015 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Iglesias relativa alla *"interpretazione dell'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, in merito alle spese di consulenza e studi in un ente che negli anni 2009, 2010 e 2011 non ha posto in essere alcuna spesa e applicabilità della normativa regionale in apparente contrasto con la normativa nazionale"*.

C O N S I D E R A T O

1. La richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del Comune di Iglesias e inoltrata a questa Sezione di controllo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

2. La richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei suoi profili generali e astratti, in quanto attiene all'interpretazione di norme dettate a fini di contenimento della spesa pubblica e rientra perciò nella materia di contabilità pubblica.

3. La questione all'esame concerne il limite di spesa entro il quale un ente può conferire incarichi di consulenza esterna qualora non abbia sostenuto spese per la stessa fattispecie nel triennio 2009-2011.

L'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010 convertito con la legge n. 122/2010, stabilisce che, a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. Tale norma è stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale la quale, nel dichiarare non fondate le eccezioni di illegittimità costituzionale prospettate, nella sentenza n. 139 del 2012 ha affermato che *"Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»".*

Successivamente, la Sezione delle autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 30 dicembre 2013, ha ulteriormente esteso la discrezionalità, per gli enti locali, di operare compensazioni, nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dei singoli coefficienti di riduzione per consumi

intermedi, previsti da norme dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, la Sezione delle autonomie ha considerato legittimo che lo stanziamento in bilancio, riferito alle diverse tipologie di spese soggette a limitazione, avvenga in base alle necessità istituzionali dell'ente, ritenendo che il comune possa operare compensazioni tra gli importi calcolati nel rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci previste dall'art. 6 del decreto legge n. 78/2010. Il legislatore è, poi, intervenuto per ridurre ulteriormente il limite di spesa sopra richiamato. L'art.1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013, infatti, stabilisce che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014, così come determinati dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010. Di conseguenza, in rapporto alla spesa sostenuta nell'anno 2009, il nuovo limite è pari al 16% (80% del 20%) per l'anno 2014 e al 15% (75% del 20%) per l'anno 2015. Naturalmente anche questo limite deve essere interpretato alla luce dei principi indicati nella sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata e quindi, una volta determinato il volume complessivo delle riduzioni da effettuare, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici.

L'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con la legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha introdotto un diverso limite che si aggiunge a quelli sopra esaminati. La norma dispone, infatti, che, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 e dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, *"le amministrazioni pubbliche ..., a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca*

quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro."

4. Con riguardo al quesito posto dal Comune di Iglesias, questa Sezione di controllo ritiene, quindi, che la asserita totale assenza di spese per consulenze nel triennio 2009-2011 non determini un divieto assoluto di effettuare spese di detta specifica tipologia. Sarà rimessa all'Ente la scelta se avvalersi di consulenti esterni (qualora siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dalla legge) e, di conseguenza, operare una riduzione della spesa complessiva sostenuta nel medesimo esercizio per le varie tipologie di spese soggette a limitazione, in modo tale da garantire il globale raggiungimento degli obiettivi complessivi di contenimento.

5. Per quanto concerne la possibilità di applicare alla spesa in esame la deroga stabilita dall'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 10 del 18 marzo 2011 e successive modifiche, si richiama quanto già affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 69/2014/PAR. E' consentito, quindi, escludere dall'ambito applicativo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 le somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n.2. Occorre, peraltro, ribadire che i limiti di spesa di cui al decreto legge n. 78/2010 sono stati ricondotti dalla Corte Costituzionale ai principi di coordinamento della finanza pubblica, come tali cogenti anche per le Regioni a statuto speciale nonché per le amministrazioni locali di tali Regioni.

Si deve, altresì, osservare che non rientra nella deroga disposta con legge regionale il nuovo limite di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, che si aggiunge al precedente.

Si evidenzia, infine, che il comma 4-ter dell'art. 14 stabilisce che *"... ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'art. 8 e ai commi 5 e 12 dell'art. 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo"*.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione di controllo

D E L I B E R A

Il parere come in motivazione.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Iglesias, nonché all'Assessore e al Direttore generale dell'Assessorato Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2016.

IL RELATORE

Valeria Mistretta

IL PRESIDENTE

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria in data 1 febbraio 2016

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)